

SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI TITOLI, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO, A TEMPO PIENO O A TEMPO PARZIALE, DI PERSONALE CON PROFILO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, CAT. C, PRESSO L'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE ED I COMUNI CHE LA COSTITUISCONO

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI¹

a) CRITERI GENERALI

- la commissione non provvederà alla valutazione dei titoli di studio, di servizio e vari che non siano stati dichiarati e rispetto ai quali non siano state fornite informazioni in modo completo, preciso ed esaustivo nel prospetto di dettaglio;
- rispetto alle domande ammesse ma alle quali non sia allegato il prospetto di dettaglio non si procederà ad alcuna richiesta di integrazione ed alle stesse non sarà attribuito alcun punteggio;
- in caso di allegazione del curriculum vitae / professionale, tale documento non sarà comunque utilizzato dalla commissione per valutare eventuali esperienze professionali non dichiarate nel prospetto di dettaglio né per supplire ad informazioni non dichiarate in modo completo, preciso ed esaustivo nel prospetto di dettaglio e/o per le quali il candidato abbia fatto rinvio al curriculum stesso.
- tenendo conto dell'esigenza di non gravare i lavori della commissione e della impossibilità di individuare un discrimine netto tra le varie situazioni che possono emergere dalla valutazione di un così elevato numero di candidati, nel caso di non allegazione del prospetto di dettaglio non verranno tenute in considerazione dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà riportanti informazioni che l'avviso prescriveva fossero inserite nel predetto prospetto di dettaglio;

b) TITOLI DI STUDIO

- l'eventuale secondo diploma di maturità (ossia quello non utilizzato per l'accesso alla selezione) si considera attinente esclusivamente se conseguito nell'ambito tecnico / commerciale / amministrativo;
- la laurea si considera attinente esclusivamente se afferente all'Area Sociale o all'Area Umanistica di cui al vigente sistema di classificazione del MIUR, come da tabella allegata al DM 30.12.2020 (G.U. Serie generale n. 44 del 22.2.2021);
- se la laurea superiore o di secondo livello (vecchio ordinamento, magistrale, specialistica) è stata conseguita sulla base della laurea di primo livello (esempio laurea triennale classe L-36 in scienze politiche e delle relazioni internazionali conseguita nel 2017 + laurea magistrale classe LM-62 in Scienze della politica conseguita nel 2020), viene attribuito il rispettivo punteggio soltanto alla laurea superiore o di secondo livello;
- se la laurea superiore o di secondo livello (vecchio ordinamento magistrale, specialistica) è stata conseguita in disciplina diversa da quella alla quale afferisce la laurea di primo livello (ad esempio laurea magistrale a ciclo unico LMG-01 in Giurisprudenza conseguita nel 2017 e laurea triennale classe L-05 in Filosofia conseguita nel 2021), viene attribuito il punteggio per entrambe le lauree;

¹ Definiti dalla commissione esaminatrice nella seduta di insediamento del 3 agosto 2022

- la specializzazione post laurea si considera attinente se conseguita in discipline afferenti all'Area Sociale o all'Area Umanistica;
- saranno valutati solamente i titoli di studio previsti dal Regolamento e dall'avviso (eventuale secondo diploma di maturità, laurea, diploma di specializzazione), mentre non saranno valutati eventuali attestati di qualifica professionale di cui alla legge 845/1978; i corsi di studio al termine dei quali è stato conseguito l'attestato di qualifica professionale non saranno valutati nemmeno tra i titoli vari, né a livello di formazione (anche per evitare che in ragione dell'elevato numero di ore, questi risultino più significativi in termini di punteggio di un titolo di studio universitario), né a livello di esperienza descritta nel curriculum che, come previsto dall'avviso, non sarà comunque utilizzato dalla commissione per supplire ad informazioni per le quali il candidato abbia fatto rinvio al curriculum stesso;
- i titoli di studio diversi da quello utilizzato per l'ammissione alla selezione conseguiti all'estero, se non riconosciuti anche ad altri fini (ad esempio per l'iscrizione ad albi/collegi), non saranno valutati;

c) TITOLI DI SERVIZIO

- saranno considerati valutabili e suscettibili di attribuzione di punteggio solamente i servizi resi nei confronti di pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001, con esclusione pertanto di enti pubblici economici, aziende speciali, società partecipate, ecc.
- sarà considerata valutabile e suscettibile di attribuzione di punteggio come prestata nella "stessa area di attività" soltanto l'esperienza maturata in ambito amministrativo / contabile, con esclusione, per converso, dell'attività prestata negli ambiti e con i profili che di seguito si elencano a titolo esemplificativo e non esaustivo: tecnico (istruttore tecnico / geometra), sociale (assistente sociale), educativo/scolastico (educatore, insegnante), culturale (istruttore culturale); il servizio reso in tali profili è valutabile esclusivamente se reso in profili di categoria pari o superiore ai sensi del punto 2) della tabella (punti 0,25 per anno);
- per categoria inferiore si intendono i profili di categoria B del CCNL Funzioni locali, sia con posizione di accesso B1 che B3 e categorie/aree corrispondenti negli altri CCNL;
- le informazioni richieste relative alla durata delle esperienze professionali dichiarate debbono essere fornite secondo il formato richiesto, ossia giorno, mese ed anno; qualora le informazioni relative alla durata delle esperienze professionali non risultino dichiarate secondo il formato richiesto dall'avviso (giorno, mese ed anno di inizio e fine) e vengano indicati solo il mese e / o l'anno, il termine iniziale verrà fatto coincidere con l'ultimo giorno del mese e/o anno specificato mentre il termine finale verrà fatto coincidere con il primo giorno del mese e/o anno dichiarato;
- non saranno, in alcun caso, valutate esperienze professionali non dichiarate nel prospetto di dettaglio, neanche nel caso in cui il candidato le abbia descritte nel curriculum vitae eventualmente allegato ed al quale abbia fatto rinvio;
- i periodi di servizio svolti in forza di contratti a tempo parziale saranno valutati in proporzione alla percentuale di part-time;
- i periodi di servizio svolti in forza di contratti a tempo pieno con debito orario inferiore alle 36 ore settimanali verranno valutati in proporzione come i contratti a tempo parziale;
- i periodi di servizio svolti in forza di contratti a tempo pieno con debito orario superiore alle 36 ore settimanali non verranno riproporzionati in aumento;
- i periodi di servizio civile valutabili sono esclusivamente quelli di servizio civile nazionale e non quelli di "servizio civile regionale" istituiti con leggi regionali, in quanto non ricompresi nel regolamento;

**d) TITOLI VARI
Corsi di formazione**

- saranno valutati i corsi di formazione di durata non inferiore a 6 ore, in materia attinente alle mansioni previste per il profilo oggetto di selezione, a condizione che venga allegato alla domanda il relativo attestato;
- si reputano attinenti alle mansioni previste per il posto oggetto di selezione esclusivamente le attività di formazione, perfezionamento e aggiornamento, relative a competenze conseguite in ambito amministrativo / contabile, ivi comprese quelle informatiche di base (ECDL/ICDL – EIPASS) e dattilografiche;
- non saranno valutati attestati relativi a formazione conseguita in ambito informatico specialistico (programmazione, computer grafica, creazione di siti web, CAD/BIM, ecc. o per uso di hardware specifico non di normale utilizzo negli enti, quali LIM, tablet, tavolette grafiche, ecc.), delle lingue straniere o, comunque, estranei all’ambito strettamente amministrativo / contabile;
- non saranno valutati i corsi di formazione obbligatoria o facoltativi (es. DAE) in materia di sicurezza per i lavoratori in base alle vigenti disposizioni di legge;
- purchè in materia attinente, come sopra definita, e qualora siano chiaramente desumibili dall’attestato le informazioni di base previste dal regolamento e dall’avviso, saranno valutati corsi di formazione frequentati all’estero;
- come specificato anche relativamente alla valutazione dei titoli di studio, non saranno valutati eventuali attestati conseguiti al termine di corsi di qualifica professionale;
- in applicazione di quanto previsto dall’avviso, non saranno valutati corsi di formazione la cui avvenuta frequentazione ed eventuale profitto siano stati soltanto autocertificati ma per i quali non sia stato allegato l’attestato, stante la potenziale impossibilità di riscontro circa l’effettivo svolgimento di tali attività formative che potrebbero aver avuto luogo anche in anni remoti e/o essere stati tenuti da enti / soggetti formatori attualmente non più esistenti o rintracciabili;
- si considerano “attestati”, se del caso con indicazione del punteggio conseguito, valutabili i documenti dai quali sia chiaramente desumibile l’ente / soggetto formatore, che è stata svolta attività formativa, con indicazione della sua durata espressa in ore ed, eventualmente, il punteggio conseguito;
- nel caso in cui non sia indicato nell’attestato il numero preciso di ore di formazione svolte, ma sia evidente – anche tenuto conto del numero di giornate – che i corsi hanno avuto durata pari ad almeno 12 ore o 6 ore, sarà attribuito, rispettivamente, al massimo, il punteggio di 0,05 (per formazione con superamento di esame) o 0,01.

Curriculum professionale

- saranno valutate, esclusivamente, le esperienze professionali maturate alle dipendenze di privati, sia direttamente che in somministrazione, oppure come lavoratore autonomo - attinenti al profilo oggetto di selezione ed alle relative mansioni – non riconducibili ai titoli di servizio;
- si reputano attinenti al profilo oggetto di selezione soltanto le esperienze maturate in ambito legale / amministrativo / contabile;
- non saranno valutate esperienze professionali che non siano state dichiarate in modo sufficientemente preciso ed esaustivo nel prospetto di dettaglio, che sostituisce integralmente ogni eventuale documento allegato alla domanda e contenente il curriculum vitae / professionale del candidato;
- ogni eventuale documento allegato alla domanda e contenente il curriculum vitae / professionale del candidato, come previsto dall’avviso, non sarà, comunque, utilizzato dalla commissione per supplire ad informazioni per le quali il candidato abbia fatto rinvio al curriculum stesso.